



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 37 del d.l. n° 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111, secondo il quale *"i capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti"*;

Visti l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", e la delibera in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011";

Visti il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113, in GURI n. n. 188 del 7 agosto 2021 (S.O.) - recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 17, laddove prevede l'adozione di linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa con l'indicazione dei compiti degli uffici per il processo – il DPCS 8 febbraio 2022, in GURI n. 36 del 12.02.2022 – recante «Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa»;

Visto il programma per la gestione del contenzioso pendente presso la Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia, per l'anno 2026;

Uditi i rappresentanti del COA e della Camera Amministrativa in data 16.1.2026;

Uditi i Presidenti delle Sezioni interne e il Segretario Generale;

DECRETA

Art. 1.

È adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia per l'anno 2026.

Art. 2.

La Segreteria Affari Generali e del Personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e a tutti gli altri Magistrati della Sezione, al Segretario Generale della Sezione staccata e ai Direttori delle Segreterie delle sezioni interne, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catania, 30.1.2026

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

pendente presso la Sezione di Catania del T.A.R. Sicilia

Anno 2026

Adottato con D.P. 8/26, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

1 . Ricognizione della situazione alla data del 31.12.2025.

Al 31.12.2025 risultano pendenti presso la Sezione Staccata di Catania del T.A.R. Sicilia n. 2.134 ricorsi.

A tale risultato si è pervenuti secondo la seguente progressione:

Anno 2023

Pendenti all'1 gennaio ricorsi n. 5.722

Pendenti al 31dicembre ricorsi n. 4.059

Differenza ricorsi n. 1.663 pari al -29,06 %

Anno 2024

Pendenti all'1 gennaio ricorsi n. 4.059

Pendenti al 31dicembre ricorsi n. 2.632

Differenza ricorsi n. 1.547 pari al -38,11 %

Anno 2025

Pendenti all'1 gennaio ricorsi n. 2.632

Pendenti al 31dicembre ricorsi n. 2.134

Differenza ricorsi n. 498 pari al -18,92 %

Differenza triennio

Pendenze

2023-2025 pari a - 3.588; -62,70%

Tempi medi di definizione ricorsi.

Anno 2024 giorni 378 Anno 2025 giorni 274 Diff. -104, pari al -27,51%

L'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.9.2011 - in misura analoga a quelli previsti dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n.111, pari al 5% per l'anno 2011 e al 10% per gli anni successivi - risulta anche quest'anno ampiamente conseguito.

L'obiettivo indicato dalle disposizioni del PNRR era stato ampiamente raggiunto e superato già negli anni precedenti, posto che lo stesso è stato individuato in 11.352 pendenze al 30.6.2024, mentre, ancor più, al 31.12.2025 vi sono 2.134 fascicoli pendenti, di cui 19 ante 2020 (da 109 dello scorso anno), in quanto relativi a ricorsi sospesi.

La riduzione del numero dei ricorsi pendenti è stata conseguita mediante le attività di seguito rappresentate.

a) Controllo sui fascicoli pendenti effettuato dalle segreterie delle sezioni e dall'Ufficio del processo sul 100% degli atti e/o ricorsi introitati; conseguentemente sono stati individuati i seguenti ricorsi definiti in rito:

- n. 96 sentenze che dichiarano l'improcedibilità;
- n. 128 sentenze che dichiarano l'inammissibilità;
- n. 166 sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere;
- n. 84 provvedimenti collegiali che dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse;
- n. 129 decreti decisori;

b) Sentenze complessive 3.119, di cui 2.766 ordinarie, definendo 2.745 fascicoli, e 353 in forma semplificata, definendo 341, per un totale di 3.086 fascicoli definiti con sentenza.

Sono state altresì pubblicate n. 286 ordinanze cautelari, n. 625 ordinanze collegiali, n. 39 ordinanze presidenziali, per complessive 950 ordinanze.

In conclusione nell'anno 2025 sono stati definiti sono stati definiti 3.361 ricorsi e pubblicati n. 4.827 provvedimenti, contro i 5.691 dell'anno precedente, con un saldo attivo, considerati 2.835 ricorsi in ingresso (450 in più rispetto al 2024), di 498 fascicoli; invero le pendenze sono passate da 2.632 a 2.134.

In un triennio è stato raggiunto il ragguardevole risultato di eliminare 3.588 pendenze, pari al 62,70% delle originarie 5.722 all'1.1.2023.

Come già nello scorso anno, i risultati rispecchiano ancor più solo in parte l'eliminazione delle pendenze mediante l'emanazione dei decreti presidenziali di estinzione e di perenzione, essendo prevalenti i fascicoli definiti con sentenza.

Di seguito l'istituzione del nuovo Ufficio del Processo a partire dal gennaio 2022, con l'ingresso di n. 12 Funzionari amministrativi a tempo determinato, oggi ridottosi a dieci unità, e cinque informatici, il lavoro si è concentrato, con particolare sforzo del responsabile (uno dei neofunzionari, Dr.ssa Francesca D'Angelo), al coordinamento delle Sezioni e alla preliminare attività di individuazione dei fascicoli da definire con provvedimenti monocratici o in rito.

Anche quest'anno, l'Ufficio del processo e le Segreterie di Sezione, considerato il numero finalmente ridotto delle pendenze, così come programmato, hanno proceduto all'esame di tutti i fascicoli "aperti", in cronologico, mediante programmata suddivisione del lavoro distinto per annualità, al fine di definitivamente verificare la sussistenza di "false pendenze", invero, ormai rare.

Inoltre, si è mantenuto il modello di controllo dell'attività svolta, nel quale sono state condensate tutte le notizie utili, tratte dal SIGA e oggetto di controllo per singolo fascicolo, che consente di monitorare continuamente l'attività svolta e da svolgere, costituendo, per altro, utile promemoria per le attività delle Segreterie.

2 . Analisi della situazione al 2025 e determinazione degli obiettivi per l'anno 2026.

Il dato complessivo delle pendenze al 31.12.2025, in vista dell'obiettivo dell'azzeramento dell'arretrato, intendosi ormai in tal senso la trattazione dei ricorsi correnti, appare ormai esiguo. Si può dire che si è ormai prossimi all'azzeramento assoluto di ricorsi ultraquinquennali, posto che quelli ancora pendenti (nella misura di 19) riguardano fascicoli, per lo più sospesi, per i quali non è possibile assumere la decisione per motivi indipendenti dal Tribunale.

Un risultato da segnalare consiste nella definizione dei ricorsi introitati nel 2025, pari a ben 1.406 fascicoli (1.390 collegiali e 16 monocratici), vale a dire il 49,65% dei 2.835 depositati.

Va segnalato che i risultati quest'anno raggiunti scontano un organico ridotto, attestato a venti unità rispetto alle venticinque previste.

L'attività di smaltimento è divenuta sempre più complessa (e l'andamento, oltre che la logica, ne sono assoluta testimonianza), posto che man mano che si è giunti a chiudere i fascicoli erroneamente ancora aperti, perenti, privi di interesse in quanto ormai datati, è stata constatata la prevalente sopravvivenza dell'interesse alla definizione di quelli più recenti, che, quindi, possono essere definiti soltanto con sentenza, piuttosto che con le diverse forme deflattive del contenzioso (in particolare, le perenzioni).

Tuttavia, come chiarito, il saldo tra ricorsi introitati (che, si ribadisce, sono stati ben 450 in più rispetto al 2024) e quelli definiti è positivo anche tenuto conto delle sole sentenze prodotte dal Tribunale.

Il rilevante incremento dei fascicoli depositati, sconta un notevole numero di ricorsi seriali in tema di esecuzione del giudicato delle sentenze ordinarie in materia di carta docente, pari a circa 600 unità.

Nella determinazione dell'abbattimento dell'arretrato, anche quest'anno l'attività dell'Ufficio del Processo si è mostrata preziosa, posto che, in disparte l'attività di preparazione dei fascicoli, i Funzionari PNRR (organizzati, diversamente che nel passato, con l'assegnazione di unità alle singole Sezioni in ragione, ormai, della non necessità di gestire rilevanti udienze di smaltimento, nel 2025 non tenutesi presso questo Tribunale) hanno curato principalmente, in assistenza dei magistrati delle Sezioni, la redazione delle bozze del fatto delle sentenze (con tutti i controlli

relativi alla ammissibilità e tempestività dei ricorsi, alla sopravvenienza di carenza di interesse, ai motivi di interruzione), proponendo soluzioni di diritto corredate dai precedenti del Tribunale e della Giurisprudenza nel suo complesso.

L'attuale organico del Tribunale è di venti unità, sicché, nella composizione che è possibile prevedere (e auspicare con forza), al fine di impedire il riformarsi dell'arretrato, dovranno essere garantite almeno ventidue unità.

L'obiettivo finale dello scorso anno, di attestarsi a circa 2.200 pendenze è stato raggiunto e, anzi, superato, posto che le pendenze, come chiarito, si sono attestate a 2.134, obiettivo che, per altro, non poteva prevedere un maggior carico pari a 450 unità, che, di fatto, diversamente, avrebbe determinato un significativo ulteriore decremento.

L'obiettivo per il 2026, in presenza di Udienze di smaltimento nelle quali saranno calendarizzati n. 180 fascicoli, considerata la delibera carichi e l'organico presente, è quello di mantenere le attuali pendenze o, condizionatamente dal numero dei ricorsi depositati, di ridurle ulteriormente del 10%, portandole a 1.900 unità.

L'Ufficio per il Processo, in considerazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'insussistenza di ricorsi ultratriennali e della esiguità del numero di Udienze di smaltimento, manterrà l'assegnazione di due Funzionari PNR a Sezione, con l'evidente intendo di aumentare la produttività, facilitando le sentenze in forma semplificata, e di continuare a mantenere il saldo attivo tra ricorsi depositati e fascicoli definiti.

3 . Misure e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo.

Il conseguimento dell'obiettivo sopra predeterminato, come nel passato, non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti gli "attori" operanti presso la Sezione staccata - Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria e amministrativo, dovendosi auspicare e promuovere la massima possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di Coloro che dovranno realizzarlo.

Va confermato, in effetti, come il dato sopra rappresentato degli ultimi anni certamente manifesta la sussistenza di tale spirito di collaborazione, soprattutto ove si tenga conto della particolare difficoltà di definizione di fascicoli che caratterizza la Sezione di Catania.

Si può, però, complessivamente concludere che le parti del processo hanno cooperato – in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, da realizzarsi attraverso un "*giusto processo*", richiamato al secondo comma dell'art. 2 del codice del processo – alla realizzazione del principio costituzionale della "*ragionevole durata*" del processo (art. 111, co. 2 Cost.), nella raggiunta consapevolezza che tale specifico richiamo deve, quindi, essere inteso quale costitutivo di un vero e proprio obbligo giuridico - egualmente gravante sul giudice come sulle parti, ciascuno nell'ambito della propria funzione - al corretto temperamento di tutti tali principi, senza che l'esaltazione di alcuno di essi possa andare a inutile detrimento di altri.

Finalizzata al conseguimento della "*ragionevole durata*" del processo appare ancora la prescrizione dettata in via generale dal secondo comma del successivo articolo 3 - secondo la quale "*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*", ai fini della introduzione di un sistema di determinazione della "giusta lunghezza" degli atti difensivi.

Non può sfuggire all'attenzione di tutti gli operatori, per altro, che il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità è elemento del quale tenere conto ai fini della pronunzia sulle spese di giudizio (art. 26, co. 1, c.p.a.).

Ciò premesso, può passarsi alla indicazione di alcune concrete misure operative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze in precedenza determinato.

3.1. Giudice

Appare ovvio che la definizione di ciascun ricorso pendente non può non comportare l'adozione di un provvedimento giurisdizionale; l'aumento delle definizioni richiede, quindi, l'aumento del numero di provvedimenti giurisdizionali da adottarsi.

Come già rappresentato in occasione della relazione dello scorso anno, essendosi conclusa quasi completamente la fase di emersione dei fascicoli per i quali, a causa del decorso del tempo non sussiste più l'interesse (e, purtroppo, non esitati con sentenza), rimane, ormai, la fase di definizione del merito, che, come è noto, oltre a un contenzioso complesso nella sede di Catania,

sconta il noto limite, per altro corretto al fine di definire i ricorsi con decisioni ponderate, dei carichi di lavoro.

Anche quest'anno, utile supporto per tale obiettivo sarà l'incremento delle Ordinanze presidenziali istruttorie, soprattutto se sollecitate dalle parti e su indicazione dell'Ufficio per il Processo, consentendo il deposito di atti e documenti utili alla definizione nel merito del fascicolo, senza ulteriori possibili accertamenti, per i quali sorgerebbe la necessità di rinvio della decisione nel merito.

Per quanto riguarda, quindi, l'attività decisoria collegiale, particolare cura dovrà essere apprestata nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme.

In particolare, specie per le materie che presentano profili giuridici omogenei può risultare utile la predisposizione di "sentenze pilota", sulla cui scia definire gli altri ricorsi analoghi con un ridotto impegno, eventualmente anche in udienze "tematiche" o ricorrendo, sussistendone i presupposti, alle sentenze in forma semplificata, senza perdere di vista la necessità di definire i processi seguendo l'ordine cronologico.

Infatti, per quanto attiene ai criteri di individuazione dei ricorsi da iscrivere a ruolo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del codice "la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice" e le possibilità di deroga previste dal successivo secondo comma.

Detto criterio cronologico sembra, per altro, trovare riscontro nelle previsioni di cui all'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale il presente programma deve prevedere "gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili".

Appare evidente che l'applicazione di detto principio, non può essere assoluta, posto che ciò determinerebbe il mancato tempestivo esame di ricorsi più recenti, che, per il rito accelerato che li contraddistingue (es. appalti, espropriazioni, ecc.), per il loro rilievo economico e/o sociale o per il loro valore di indirizzo o per la loro incidenza su rapporti di lavoro, sicuramente devono avere, o meritano, una immediata attenzione o una risposta più pronta.

Conseguentemente, appare opportuno che i Signori Presidenti continuino ad utilizzare il loro prudente apprezzamento nella formazione dei ruoli, osservando le norme sui c.d. "riti accelerati", e valutando l'opportunità della fissazione di ricorsi più recenti in funzione della loro rilevanza socio-economica o del loro valore di indirizzo (come illustrate in apposite motivate e documentate istanze di prelievo).

In ogni caso, i Presidenti delle Sezioni, tenuto conto anche della prevedibile diminuzione del carico cautelare determinato dalla consapevolezza dei cittadini (e degli avvocati) che le decisioni nel merito sono adottate ormai in tempi rapidi, salva la particolare complessità di fascicoli contestualmente attribuiti, dovranno assegnare, come da disposizioni del CPGA, un minimo di quattro fascicoli per ciascun Magistrato a udienza pubblica, seguendo l'ordine cronologico, avendo cura di programmare, in considerazione dell'interesse manifestato di seguito a comunicazione di cortesia, le Udienze nel lungo periodo.

In definitiva - avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, lett. a) della Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013, come modificato dalla Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 novembre 2017, in riferimento ai giudizi di ottemperanza (nel 2025, come sopra precisato, depositati in numero esponenziale), volti a conseguire il mero pagamento di somme di denaro valutabili tra 0,10 e 0,50 e di norma 0,20, in funzione del grado di specifica complessità - andrebbe garantita la definizione, considerando i riti camerale e le sentenze in forma semplificata, di almeno sette fascicoli a udienza per ciascun Magistrato.

L'obiettivo è che ciascun Magistrato, quindi, considerate le sentenze da redigere per le udienze pubbliche e le auspicabili sentenze ex art. 60 c.p.a., nonché il rilevante numero di questioni semplici in tema di esecuzione di giudicato introdotte nelle udienze camerale, rediga un numero non inferiore a 140 provvedimenti (sette per udienza), attestandosi a 150 il numero ottimale, nei limiti dei carichi di lavoro stabiliti dal CPGA (basti osservare, a tal fine, che al numero minimo di 4 meriti per udienza pubblica, possono essere aggiunti 3 soli fascicoli di esecuzione carta docente o simili il cui valore complessivo è 0,3 o, al più, 0,6), risultato, invero, che, ove si

dovessero replicare i depositi del 2025, non potrà garantire, è bene precisare, il saldo attivo sopra programmato, che richiederebbe una media di circa 190 decisioni a Magistrato.

Risulta pertanto rilevante la segnalata necessità di ripianamento dell'organico di Magistratura del Tribunale, nonché il mantenimento della collaborazione degli addetti all'Ufficio del processo, la cui conferma appare necessaria ai fini della definitiva stabilizzazione dei risultati ottenuti, con l'auspicato obiettivo di definizione dei fascicoli correnti, la cui media oggi è già rilevante, essendosi attestata, come chiarito, a 274 giorni.

Va ribadito l'auspicio, per le questioni di più semplice definizione, l'utilizzo delle sentenze in forma semplificata, che, ad avviso di chi scrive, andrebbero valorizzate e non ritenute prive di punteggio per i relatori, eliminando la prevista possibilità di "saltare" udienze a recupero di un numero di decisioni semplificate rese. Analogamente, tale valorizzazione dovrebbe trovare sicuro riscontro in tema di artt. 119 e 120 c.p.a..

Va continuata l'individuazione dei ricorsi suscettibili di definizione con provvedimenti monocratici, con l'apporto collaborativo e sinergico derivante dalla ordinaria attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli Avvocati soprattutto in quanto compulsati con le Ordinanze istruttorie.

3.2. Avvocati

Appare possibile richiedere ai Signori Avvocati, in via generale, la conferma delle seguenti condotte collaborative:

- rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi;
- rispetto del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, giudizi.

Più in particolare, i Signori Avvocati sono sollecitati a:

- procedere alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi, in maniera autonoma o, comunque, esitando l'apposita richiesta proveniente dal Tribunale tramite ordinanza istruttoria, senza omettere di esitare comunque la stessa, anche solo per rappresentare la difficoltà di confermare la permanenza dell'interesse al ricorso;
- procedere alla segnalazione delle cause di interruzione, attivando la procedura non in vista o in occasione della già fissata udienza, consentendo, così, di calendarizzare fascicoli che troveranno esito definitivo all'udienza;
- procedere alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere trattati alla medesima udienza;
- procedere alla verifica della completezza istruttoria dei propri ricorsi, segnalando espressamente quando la stessa non vi sia, onde consentire che si provveda (per i mezzi per i quali sia previsto) monocraticamente;
- procedere al deposito di istanze di prelievo motivate e documentate;
- prestare particolare cura nel deposito dei fascicoli, attenzionando le opzioni corrispondenti alle richieste inserite nei ricorsi, soprattutto in tema di istanze di decisioni monocratiche, spesso richieste soltanto nei modelli di deposito e non nel corpo dei ricorsi e viceversa.

3.3 Personale di segreteria e amministrativo

Il contributo collaborativo del Personale di segreteria e amministrativo è decisivo al conseguimento dell'obiettivo di mantenere un saldo attivo tra depositi e definizione dei fascicoli e, come rappresentato, si deve soltanto dare continuità a un'attività che, per la verità, appare ben organizzata e ha fornito apprezzabili risultati.

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

Depositato il 30.1.2026
Il Segretario Generale
(Dr.ssa Maria Letizia Pittari)